



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>n. <u>108</u> del registro data <u>18.09.2020</u></p>	<p>OGGETTO: Adesione alla proposta progettuale dell'Associazione Culturale e Musicale "SICILIAN BEAT" per la realizzazione di un video promozionale nell'ambito del progetto "ARIA DI GIOIA" Scicli - dal 19 al 24 settembre 2020 — Concessione patrocinio dell'Ente e compartecipazione alle spese.</p>
---	---

L'anno duemilaventi addì dieciotto del mese di Settembre alle ore 10:00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
ARRABITO Emilia	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa. **Maria Sgarlata.**

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore II Benesse di Comunità-Cultura e Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 24 del 17/09/2020 avente per oggetto: "Adesione alla proposta progettuale dell'Associazione Culturale e Musicale "SICILIAN BEAT" per la realizzazione di un video promozionale nell'ambito del progetto "ARIA DI GIOIA" Scicli - dal 19 al 24 settembre 2020 — Concessione patrocinio dell'Ente e compartecipazione alle spese.";
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore II Benesse di Comunità-Cultura e Istruzione, Sig.ra Angela Verdirame, n. 24 del 17/09/2020 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dichiarare** all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E
ISTRUZIONE



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24

Del 17.09.2020

OGGETTO: Adesione alla proposta progettuale dell'Associazione Culturale e Musicale "SICILIAN BEAT" per la realizzazione di un video promozionale nell'ambito del progetto "ARIA DI GIOIA" Scicli - dal 19 al 24 settembre 2020 - Concessione patrocinio dell'Ente e compartecipazione alle spese.

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di P.O. del Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore al Turismo, Dott.ssa Emilia Arrabito, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- la pandemia causata dal COVID -19 ha avuto una ripercussione sull'economia della città a seguito anche della chiusura delle attività produttive;
- uno dei settori più colpiti dalle misure di contenimento del contagio COVID-19 è quello del turismo con considerevoli conseguenze anche per la nostra comunità la cui economia è in parte basata sulle attività che operano in tale settore;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 2, a mente del quale, "il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- il comma 5 il quale stabilisce che i Comuni "svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Evidenziato come la stessa Costituzione inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art.118 - modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001);

Vista la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05.08.2020 al n. 25352, con la quale il Sig. Alberto Fidone, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale e Musicale "SICILIAN BEAT", con sede a Scicli, in via S. Pertini n. 4, in collaborazione con l'etichetta discografica TRP Music intendono realizzare nell'ambito del progetto "Aria di Gioia" una performance artistico-musicale, coinvolgendo la cantante e compositrice Daniela Spalletta insieme al Trio Urban Fabula e un'orchestra d'archi, al fine di realizzare un video promozionale della città, chiede:

- il patrocinio al citato evento;
- un contributo economico di € 5.000,00 a sostegno dell'iniziativa e l'impegno del Comune di Scicli a sostenere ufficialmente gli eventi e ad agevolare l'organizzazione per quanto di competenza dell'Amministrazione e degli uffici comunali, riguardante le autorizzazioni e tutto l'iter burocratico;
- l'autorizzazione a effettuare riprese video a supporto delle esibizioni musicali;

Vista la successiva nota del 16.09.2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 29659, con la quale il suddetto Presidente, ad integrazione della citata richiesta elenca i luoghi scelti per lo svolgimento delle riprese video musicali, comunica che durante la giornata del 19 settembre 2020, saranno effettuate delle riprese con "Drone" con personale specializzato e con le previste autorizzazioni e trasmette il relativo calendario, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto lo Statuto della citata Associazione, la quale è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro, contribuisce alla diffusione della cultura musicale e all'art. 2 si stabilisce, fra l'altro, che l'Associazione organizza sia nei luoghi pubblici e privati manifestazioni musicali, culturali, rassegne, festival, saggi e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

Tenuto conto, che il predetto evento rappresenta un nuovo modello di comunicazione della città, attraverso i linguaggi e quindi i canali video, con importanti protagonisti del mondo dell'arte che possano trasferire contemporaneamente i più importanti pregi del nostro territorio, cultura, mare e paesaggio, riassunti nella tipicità della sua luce;

Considerato che la realizzazione del video-musicale rappresenta un veicolo divulgativo delle bellezze naturali e di tutti gli aspetti attrattivi della Città di Scicli, in modo da incentivare e invogliare i turisti e i visitatori a permanere nel nostro territorio;

Dato atto che il video verrà veicolato periodicamente, attraverso i vari social network e sul sito istituzionale dell'Ente;

Preso atto che non sono previste entrate derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa, stante la finalità non commerciale in quanto trattasi di prodotto non destinato alla vendita né proiettato in occasione di eventi con spettatori paganti;

Ritenuto, altresì, di precisare, sin d'ora, che:

- l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e che l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento sarà posta esclusivamente in capo alla citata Associazione, che dovrà, tra l'altro, anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali;
- l'eventuale compartecipazione alle spese, quale intervento a supporto dell'Associazione promotrice dell'iniziativa considerata per l'Amministrazione Comunale in grado di ampliare e potenziare l'offerta turistica della Città, sarà concessa ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale si ritiene indenne da ogni e qualsiasi responsabilità di natura amministrativa, civile e penale e per danni a persone e/o cose che dovessero scaturire durante la realizzazione dell'evento de quo, nonché dai rapporti commerciali scaturenti con gli operatori;

Visto l'art. 6 – comma 9 – della Legge 122/2010, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."

Atteso che secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (Sez. VI, 45 Dicembre 2001, n. 6073 e Corte di Cassazione, sez., MI, civ., 21 maggio 1998, n. 5086), non sembra possibile considerare alla stregua di un contratto di sponsorizzazione il cd. patrocinio, in quanto "rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il patrocinio, non è un imprenditore commerciale, si che quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive";

Visto che, secondo gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile (ex plurimis, deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria e delibere n. 1075 del 23/12/2010, n. 160/2011 del 29/03/2011 e n. 349 del 09/06/2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia), "(...) sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione non esaustiva), che mirano a realizzare gli

interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Dato atto che la eventuale compartecipazione alle spese non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, trattandosi di sostegno ad iniziative di soggetti preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientrante tra i compiti del Comune, svolta nell'interesse della collettività e che realizza, di fatto, una forma di esercizio mediato delle funzioni amministrative, secondo il noto principio di sussidiarietà "orizzontale" contemplato dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione;

Tenuto conto dell'orientamento generale della Magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6 della Legge 122/2010 sulla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia quantificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

Sottolineato che la eventuale compartecipazione alle spese assegnata dal Comune di Scicli non si configura in alcun modo come spese di sponsorizzazione (a decorrere dall'anno 2011 vietate agli enti locali dall'art.6 comma 9 della Legge 122/2010), in quanto non risultano affatto finalizzate a promuovere il nome o l'immagine del Comune di Scicli, bensì sono destinate alla compartecipazione a costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività;

Considerato che la eventuale compartecipazione alle spese dell'Ente:

- è finalizzata alla promozione del territorio il che rientra nelle competenze del Comune, oltre che nel programma amministrativo dell'Ente;
- è di interesse generale dal momento che l'iniziativa de qua assume una valenza promozionale della Città, del suo territorio e dei suoi beni culturali e paesaggistici, e, pertanto di pubblico interesse, mira a realizzare le finalità istituzionali dell'Ente Locale;
- a compartecipazione alle spese, inoltre, risponde ai seguenti criteri:
 - efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di raggiungere obiettivi programmatici dell'Amministrazione quali valorizzare la città sotto il profilo economico, turistico e culturale;
 - efficienza: in quanto permette di incrementare il livello di promozione di un turismo consapevole accessibile e sostenibile con evidenti ricadute positive sulle attività degli operatori economici dei settori produttivi;
 - economicità: in quanto l'iniziativa se fosse svolta dal Comune direttamente, il costo sarebbe certamente superiore, a fronte di una spesa preventiva fornita dall'Associazione de qua ammontante ad € 8.000,00;

Ritenuto, altresì, che in questa fase di emergenza sanitaria, è necessario dotarsi di un veicolo promozionale digitale, che rispetti le disposizioni emanate sia a livello nazionale che regionale finalizzate alla riduzione del contagio da COVID - 19 (in tal modo vengono evitati i supporti cartacei quali brochure, depliant ecc. considerati veicoli di contagio);

Rilevato che rientra tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale "*dare visibilità alle iniziative promosse da organizzazioni ed/o associazioni private che tanto spendono in termini di impegno culturale all'interno della società sciclitana*";

Ritenuto, opportuno proporre, per le predette motivazioni, la compartecipazione alle spese per la citata manifestazione per un importo di € 4.000,00, a sostegno delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'iniziativa;

Vista la delibera del C.C. n. 111 del 09.07.2014 e n. 7 del 29.06.2015 con la quale si è provveduto alla istituzione dell'imposta di soggiorno e all'approvazione del Regolamento che la disciplina;

Visto l'art. 6 del suddetto regolamento che stabilisce la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per il finanziamento degli interventi spettanti ai comuni in materia di turismo;

Visto, altresì, l'art. 4 del D.Lgs 23/2011 che testualmente recita "l'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, con i relativi servizi di informazione e di intrattenimento";

Vista la deliberazione del C.C. n. 66 del 02.10.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e i suoi allegati;

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione,

piano della performance 2019-2021 e piano degli obiettivi”;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 18.06.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi economici contributi alle Associazioni che operano nel Comune di Scicli;

Ritenuto, opportuno proporre, per le predette motivazioni, il patrocinio richiesto, meglio infra specificato ;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 20.01.2020 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di aderire**, alla proposta progettuale dell'Associazione Culturale e Musicale “SICILIAN BEAT”, con sede a Scicli, in via S. Pertini n. 4 e del suo legale Rappresentante Sig. Alberto Fidone, che collaborerà con l'etichetta discografica TRP Music, per la realizzazione di un video promozionale per la Città di Scicli con il contributo della cantante e compositrice Daniela Spalletta insieme al Trio Urban Fabula e un'orchestra d'archi, secondo il programma delle riprese, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
3. **di concedere**, conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito del progetto "Aria di Gioia", alla citata Associazione:
 - il patrocinio dell'Ente consistente nell'utilizzo dello stemma del Comune di Scicli unitamente a quello dell'UNESCO per la pubblicizzazione dell'iniziativa de qua;
 - la compartecipazione delle spese, pari ad € 4.000,00, per la realizzazione del suddetto video – promozionale;
4. **di dare atto**, che sono a carico dell'organizzatore, in qualità di responsabile dell'iniziativa de qua tutti gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità in ordine al suo svolgimento, a garanzia e salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblico, nonché le richieste alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni, qualora necessarie, per lo svolgimento dell'evento previste dalle vigenti normative in materia ivi compresa l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza, se necessaria, e quella relativa al D. Lgs. 222/2016;
5. **di fare obbligo** all'Associazione richiedente di:
 - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento dell'iniziativa de qua;
 - farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento dell'iniziativa esonerando il Comune di Scicli da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
 - rendere noto il patrocinio concesso, attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dell'iniziativa de qua;
 - ripristinare e/o rifondere eventuali danni da chiunque cagionati all'immobile per il tempo utilizzato durante le riprese video;
 - adottare e rispettare tutte le misure e cautele atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e privata durante le riprese;
 - provvedere, in proprio, a garantire che la citata iniziativa si svolga nel rispetto delle garanzie di safety (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), previste dalla vigente normativa in materia;
 - rispettare e garantire tutte le condizioni e prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti al fine di garantire le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
 - concedere i diritti di riproduzione all'Amministrazione Comunale;
6. **di dare atto**, sin d'ora, che l'Amministrazione Comunale non assumerà responsabilità alcuna, in meri-

- to all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa de qua, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e che l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento sarà posta esclusivamente in capo all'Associazione interessata, che dovrà, tra l'altro, anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni, pertanto, si ritiene indenne da ogni e qualsiasi responsabilità di natura amministrativa, civile e penale e per danni a persone e/o cose che dovessero scaturire durante lo svolgimento delle manifestazioni, nonché dai rapporti commerciali scaturenti con gli operatori;
7. **di sollevare**, pertanto, l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla conduzione delle riprese video in programma, che saranno esclusivamente a carico della suddetta Associazione organizzatrice;
 8. **di dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà ad impegnare la spesa relativa alla citata compartecipazione che troverà rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - cap. 188 - Iniziative promozionali su Scicli Bene dell'umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2020 - ai sensi dell'art. 163 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000;
 9. **di trasmettere** copia della presente:
 - all'Associazione Culturale e Musicale "SICILIAN BEAT", con sede a Scicli, in via S. Pertini n. 4 - mail sicilianbeat@gmail.com il quale provvederà a restituirne copia, al Settore II Benessere di Comunità Cultura e Istruzione, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
 - al Corpo di Polizia Municipale, Comando Tenenza Carabinieri di Scicli e-mail: tnrg417360@carabinieri.it

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

Visto:

L'Assessore al Turismo
Dott.ssa Emilia Arrabito





COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA E
ISTRUZIONE



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 24 del 17.09.2020

OGGETTO: Adesione alla proposta progettuale dell'Associazione Culturale e Musicale "SICILIAN BEAT" per la realizzazione di un video promozionale nell'ambito del progetto "ARIA DI GIOIA" Scicli - dal 19 al 24 settembre 2020 - Concessione patrocinio dell'Ente e compartecipazione alle spese.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 17.09.2020

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE** PROT. 958/2020

Scicli, li 17.09.2020



Il Responsabile di P.O. Settore III
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

All'attenzione di
Sindaco
Ass. Cultura
Ass. Turismo

Ogg.: Integrazione al progetto presentato con protocollo n. 25352

Ad integrazione del progetto presentato nell'ambito "ARIA DI GIOIA" che prevede la realizzazione di un video promozionale musicale girato interamente nei territori di Scicli, si comunicano i luoghi scelti per lo svolgimento delle riprese video che sono:

- le vie del centro storico sciclitano;
- Palazzo Spadaro;
- Villa Penna;
- Chiostro del Carmine;
- Chiesa della Consolazione;
- Chiesa S. Matteo;
- Convento della Croce;
- Sampieri, zona porticciolo;
- Cava d'Aliga, parcheggio.

Per i luoghi comunali si chiede al Comune di poterli utilizzare secondo il calendario in allegato. Per i luoghi di non pertinenza del comune di Scicli, si fa richiesta a chi di dovere.

Si comunica di seguito il calendario di ripresa con i rispettivi luoghi interessati:

Sabato 19 settembre 2020

Ore 7.30 - 10.00, centro storico cittadino (via F. Mormina Penna, via Aleardi, via Santa Maria La Nova e vie contigue)

Ore 10.00 - 11.30, Palazzo Spadaro

Ore 11.30 - 13.00, Chiesa della Consolazione

Ore 14.30 - 16.30, Convento della Croce

Ore 16.30 - 19.30, Colle S. Matteo

Domenica 20 settembre 2020

Ore 7.30 - 8.30 Spiaggia Sampieri
Ore 8.30 - 10.30 Porticciolo Sampieri
Ore 11.00 - 13.00 Chiesa della Consolazione
Ore 14.30 - 16.00 Convento della Croce
Ore 16.00 - 19.30 Colle S. Matteo

Giovedì 24 settembre 2020

Ore 8.00 - 11.00, centro storico cittadino (via F. Mormina Penna, via Aleardi, via Santa Maria La Nova e vie contigue)
Ore 11.00 - 13.00, Palazzo Spadaro
Ore 14,30 - 15.30, Chiesa della Consolazione
Ore 16.00 - 18.00 Convento della Croce
Ore 18,30 - 19,30 Spiaggia Sampieri

Inoltre si comunica che durante la giornata del 19 settembre 2020 saranno effettuate anche delle riprese video tramite "Drone". Si dichiara che a tal fine si utilizza personale specializzato, provvisto di tutte le autorizzazione previste dall'attuale normativa.

Scicli, li 16 settembre 2020

Firma

ASS. CULT. EMUS
"SICILIAN BEAT"
Via S. Pertini, 4 - 97018 SCICLI (RG)
Cod. Fisc.: 90024430887
Partita IVA: 01492170889

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 18-9-20:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata